

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 22 del 19 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: OSG 2001

Sport: calcio maschile a 11 – cat. Under 13

Gara: Giovanni XXXIII – OSG disputata il giorno 8.12.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 10 dell'11.12.24

La società OSG 2001 ha promosso regolare ricorso avverso il provvedimento del giudice di prima istanza che, con proprio C.U. n° 10 pubblicato in data 11.12.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Gianluca Sacchi in quanto “A fine gara indirizzava gesti offensivi alla squadra avversaria e reiteratamente prendeva in giro in maniera pesante un giocatore avversario apostrofandolo con frasi ingiuriose. Applaudiva poi ironicamente nei confronti del DDG nel rientro al suo spogliatoio”, comminando altresì alla società un'ammenda di 30,00 euro “per comportamento reiteratamente irrispettoso dei propri sostenitori nei confronti della società avversaria”.

A sostegno del proprio atto di impugnazione la ricorrente non nega che, a fine gara, il suo giocatore sbeffeggiava - limitandosi però alla sola battuta “avete preso 4 pere” - un avversario di pari età, ma tale episodio si sarebbe verificato solo dopo che quest'ultimo lo colpiva con un calcio.

Tale episodio si sarebbe verificato sotto la tribuna, e in tale frangente i sostenitori della società ricorrente si sarebbero limitati a suggerire al ragazzo di non reagire, cosa che lo stesso non è riuscito a fare, rivolgendo appunto al suo avversario l'infelice espressione “avete preso 4 pere”.

La ricorrente ritiene infine che l'entità della squalifica, sia per il fatto in sé che per l'età del giocatore (12 anni), sia in ogni caso eccessiva.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e all'esito di un successivo confronto con il DDG, ritiene che il ricorso della società OSG 2001 possa trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Va anzitutto evidenziato come il DDG abbia confermato che il comportamento del giovane giocatore sia stato certamente offensivo e provocatorio, precisando come lo stesso non si sia limitato a rivolgere al suo avversario l'infelice espressione riportata dalla ricorrente ma anche altre espressioni certamente poco eleganti, soprattutto se raffrontate proprio all'età dell'atleta.

Nulla viene riferito su presunti calci o provocazioni di varia natura da parte di giocatori avversari.

Va peraltro detto che la condotta di Gianluca Sacchi non è stata né reiterata né accompagnata da gesti offensivi e che, stando agli atti ufficiali, è stata inizialmente fomentata da un sostenitore della stessa ricorrente, dal quale il ragazzino ha evidentemente tratto un esempio non certo edificante.

Si ritiene pertanto che la condotta del giovane atleta possa rientrare tra i comportamenti significativamente poco sportivi, scorretti e offensivi, per i quali il Regolamento prevede la squalifica di due giornate, con conseguente applicazione, in ragione della categoria di appartenenza (under 13), della sospensione condizionale.

Resta ferma l'ammenda di 30,00 Euro laddove, dagli atti ufficiali, trova conferma che il comportamento dei sostenitori sia stato certamente irrispettoso.

Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente e, soprattutto, le considerazioni espresse nei confronti della persona del DDG, che stridono fortemente con quello spirito educativo tanto declamato, non meritano ulteriori riflessioni, quanto meno in questa sede,

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. riduce da quattro a due le giornate di squalifica comminate al giocatore Gianluca Sacchi, con sospensione condizionale della sanzione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia
2. conferma per il resto l'impugnato provvedimento di prima istanza
3. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 20 dicembre 2024